

Nella pronuncia del 30 agosto scorso, la Corte di Cassazione Penale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso una sentenza della Corte di Appello di Palermo, con la quale il ricorrente era stato condannato per aver effettuato, in concorso, attività di **trasporto di rifiuti non pericolosi**.

Nelle proprie difese il ricorrente aveva sostenuto che non si sarebbe trattato di trasporto rifiuti posto che il **materiale trasportato sarebbe stato riciclabile e riutilizzabile** ("rottame o cascame di produzione") e che, pertanto, non doveva essere qualificato rifiuto.

La Cassazione nel dichiarare l'infondatezza del ricorso ha innanzitutto dato conto delle tre novità che caratterizzano l'184-ter del Dlgs 152/2006 rispetto alla disciplina *ante* 2010.

modifica della **terminologia**, non esistendo più le "materie prime secondarie" ma solo prodotti che cessano di essere rifiuti (cd. "end of waste")

sufficienza della sola esistenza di un **mercato** e di una **domanda** per il prodotto, non essendo più ritenuto necessario anche il valore economico del prodotto

l'operazione di recupero può consistere anche solo nel **controllo dei rifiuti** per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni

La Corte ha inoltre ricordato che «**non è venuta meno la necessità che il rifiuto sia sottoposto ad operazione di recupero, perché possa essere definitivamente sottratto alla disciplina in materia di gestione dei rifiuti**». Anche secondo il Dlgs n. 205 del 2010, infatti, «**la cessazione della qualifica di rifiuto deriva da una pregressa e necessaria attività di recupero**», che continua pertanto a costituire una fase della gestione del rifiuto «**che deve in ogni caso essere posta in essere da soggetto a ciò autorizzato**».

Nella sentenza viene poi ricordato un importante principio:

«È vero che il Dlgs n. 152 del 2006, articolo 184 ter, comma 2, estende l'operazione di recupero dei rifiuti anche al solo **controllo per verificare se soddisfano i criteri** elaborati conformemente alle condizioni indicate nel comma 1, tuttavia, a prescindere dalla immediata precettività o meno di tale indicazione, si tratta pur sempre di operazione di "recupero" che, in quanto tale, è comunque necessario che venga effettuata da soggetto autorizzato».

A detta della Cassazione, nel caso scrutinato il ricorrente si è limitato ad invocare genericamente l'assenza della qualità di rifiuto in ragione di un asserito quanto di per sé insufficiente "mercato" dei materiali in questione, senza tuttavia fornire dimostrazione circa la sussistenza delle condizioni per aversi End of waste.

Nel confermare la condanna, la Corte ha infine **escluso la punibilità del reato** per particolare tenuità del fatto, evidenziando quella che a suo dire costituisce una «**notevole quantità**» di rifiuti trasportati (circa **12 quintali**), caratterizzata da un notevole impatto in termini di offensività.

09/09/2019

Alessandro Kiniger

